

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 9

Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie.

(GU n.33 del 17-8-2013)

(Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 15 maggio 2013).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

1. Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per gli interventi individuati da quest'articolo, su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa. Per gli interventi su edifici collocati all'interno degli insediamenti storici il contributo puo' essere concesso nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa. La spesa massima ammessa a contribuzione non puo' superare l'importo di 100.000 euro per gli interventi sulle singole unita' abitative e di 300.000 euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici composti da piu' unita' abitative.

2. Il fondo e' destinato a finanziare le seguenti categorie di interventi:

a) interventi realizzati su singole unita' abitative autonomamente iscritte al catasto e destinate, alla data del 1° marzo 2013, ad abitazione principale del richiedente, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria (IMUP) o su unita' immobiliari anche non autonomamente iscritte al catasto e destinate a diventare abitazione principale del richiedente entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Sono inoltre ammessi a contribuzione gli interventi su unita' immobiliari autonomamente iscritte al catasto destinate a diventare parte dell'abitazione principale del richiedente secondo quanto previsto dalla disciplina IMUP, entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Fermi restando i requisiti dell'unita' abitativa del richiedente e la spesa massima ammessa a contribuzione riferita alla singola unita' abitativa stabilita dal comma 1, per gli edifici composti da meno di quattro unita' abitative gli interventi possono essere anche o solo quelli sulle parti comuni previsti dal comma 7;

b) interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici composti da quattro o piu' unita' abitative, definiti secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11, se almeno il 50 per cento delle unita' immobiliari autonomamente iscritte al catasto e'

costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP e se le unita' destinate ad abitazioni principali costituiscono almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle unita' immobiliari comprese nell'edificio, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11;

c) interventi realizzati da enti pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni per il risanamento o il recupero di alloggi di loro proprieta' da cedere in locazione secondo criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Il fondo e' ripartito tra le comunita' con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprime entro dieci giorni, in base a criteri che tengono conto, in particolare, della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. La deliberazione stabilisce anche i criteri con i quali la comunita' ripartisce le somme assegnate tra gli interventi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c). Per favorire il massimo utilizzo del fondo la Giunta provinciale puo' disporre l'assegnazione ad altre comunita' delle somme gia' assegnate ai sensi di questo comma e non utilizzate.

4. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunita' sul cui territorio e' collocato l'immobile oggetto dell'intervento.

5. Sono ammessi a contribuzione gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio attivita' o la comunicazione di inizio lavori e' stata presentata dal 1° marzo 2013 o, per gli interventi previsti dal comma 7, lettera b), dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unita' abitative di proprieta' di imprese.

6. Il contributo e' concesso per interventi su singole unita' immobiliari esistenti, relativamente a:

a) interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti, come definiti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dalle relative norme attuative;

b) ulteriori interventi definiti dall'art. 99, comma 1, lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), compresi gli interventi destinati all'ampliamento dell'unita' immobiliare.

7. Il contributo e' concesso per interventi sulle parti comuni di edifici composti da piu' unita' abitative, relativamente a:

a) interventi di riqualificazione strutturale, consistenti in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;

b) interventi di riqualificazione strutturale secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti;

c) interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica in classe B o A; l'intervento e' prioritariamente finanziabile se l'edificio e' adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;

d) interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria; gli interventi sono prioritariamente finanziabili se l'edificio e' adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

8. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali o statali, con riguardo alle sole spese oggetto di contributo, e con altri incentivi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dal comma 11.

9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi previsti dal comma 2, lettera a), richiesti da soggetti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data di entrata in vigore di questa legge, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard, superiore a una soglia stabilita con deliberazione della Giunta provinciale. E' comunque esclusa dal computo l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 11.

10. Se le risorse assegnate alle comunita', anche a seguito delle riassegnazioni di cui al comma 3 o delle ulteriori assegnazioni eventualmente disposte dalla Provincia, non sono sufficienti per ammettere a contributo tutte le domande, ciascuna comunita' stila delle graduatorie, distinte in base alle categorie di intervento previste dal comma 2, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) relativamente alla categoria prevista dal comma 2, lettera a), le richieste sono ordinate in ordine crescente rispetto all'IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare con riferimento al 2012, calcolata ad aliquote standard, escludendo comunque l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 11. A parita' di IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare sono finanziate prioritariamente le domande che includono interventi di miglioramento energetico previsti dalla lettera a) del comma 6, secondo i criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 11;

b) relativamente alle categorie previste dal comma 2, lettere b) e c), le richieste sono finanziate nell'ordine delle categorie d'intervento indicate nel comma 7. Nel caso di incapienza delle risorse, nell'ambito della stessa categoria sono finanziati prima gli interventi che presentano un maggiore volume complessivo di spesa. La deliberazione della Giunta provinciale individua le modalita' di formazione delle graduatorie quando gli interventi riguardano piu' categorie.

11. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo e, in particolare:

a) le modalita', i termini di presentazione e i contenuti della richiesta di contributo;

b) le specificazioni delle tipologie di intervento ammissibili a contributo, se necessario; si intendono comunque ammissibili a contributo, nel rispetto di questo articolo, gli interventi realizzati su edifici in corso di realizzazione per i quali, alla data del 1° marzo 2013, era cessata la validita' del titolo edilizio;

c) il limite minimo della spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento;

d) le modalita' di calcolo del contributo e la percentuale di contribuzione, che puo' essere graduata in relazione alla tipologia d'intervento, privilegiando gli interventi di miglioramento energetico sulle singole unita' abitative e di riqualificazione strutturale ed energetica per le parti comuni degli edifici composti da piu' unita' abitative;

e) le modalita' e i presupposti per l'erogazione del contributo;

f) il termine massimo entro cui devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo;

g) le ipotesi e le modalita' di rideterminazione e di revoca parziale o totale del contributo;

h) i criteri, le modalita' e i limiti del riconoscimento delle spese di progettazione dell'intervento sostenute a partire dal 1° marzo 2013.

12. La deliberazione attuativa del comma 11 e' trasmessa al

Consiglio delle autonomie locali e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale entro due giorni dalla data di approvazione di questa legge da parte del Consiglio provinciale per l'espressione dei pareri entro dieci giorni dalla medesima data. Decorso tale termine la predetta deliberazione puo' essere comunque approvata dalla Giunta provinciale.

13. Se le domande di contribuzione presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11 non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta puo' adottare ulteriori bandi secondo quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso, la Giunta puo' individuare i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione al contributo anche in deroga a quanto previsto dai commi 2, 7 e 9.

14. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attivita' attribuiti da quest'articolo e dalla deliberazione prevista dal comma 10 alle comunita' sono esercitati secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

15. Qualora necessario in relazione alla dinamica dei fabbisogni, la Giunta provinciale puo' richiedere a Cassa del Trentino S.p.a. l'anticipazione di somme nei limiti degli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale pluriennale ai sensi dell'art. 20, secondo le modalita' stabilite nella convenzione con la predetta Cassa.

Art. 2

Misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione

1. Per l'acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione possono essere concessi contributi in annualita' della durata di dieci anni, di valore attuale pari a un massimo di 100.000 euro, la cui misura e' stabilita secondo i criteri definiti dalla deliberazione prevista dal comma 6.

2. Per l'acquisto della prima casa di abitazione, definita secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6, il contributo e' concesso per i contratti di compravendita stipulati dal 1° marzo 2013, se, alla medesima data, il richiedente non e' proprietario di altra unita' abitativa per una quota con rendita catastale superiore a quella individuata con la deliberazione di cui al comma 6 e fatta eccezione per le quote da proprieta' indivise acquisite per successione ereditaria.

3. Per la costruzione della prima casa di abitazione, definita secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6, il contributo puo' essere concesso se il richiedente non e' proprietario, al 1° marzo 2013, di altra unita' abitativa per una quota con rendita catastale superiore a quella individuata con la deliberazione di cui al comma 6 e fatta eccezione per le quote da proprieta' indivisa acquisite per successione ereditaria.

4. L'ammissibilita' della domanda di contributo e' subordinata alla residenza sul territorio provinciale da almeno due anni e al possesso di una situazione economico-patrimoniale valutata in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, compresa tra un limite minimo e massimo individuato dalla medesima deliberazione; la deliberazione e' approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro dieci giorni.- Il contributo non e' cumulabile con quelli previsti dall'art. 1 e con gli altri contributi o agevolazioni, comunque denominati, eventualmente individuati dalla deliberazione di cui al comma 6. Si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 1.

5. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunita' in cui

sono collocati gli immobili, sulla base di due distinte graduatorie approvate dalle comunita', a giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, o nubendi, e agli altri richiedenti. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'ICEF del nucleo familiare e al numero di figli minori conviventi, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6. La predetta deliberazione individua anche i criteri di riparto dei fondi assegnati alla comunita' tra le due graduatorie.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione di quest'articolo, compresi le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo, i vincoli connessi alla concessione dello stesso e le sanzioni che derivano dalla violazione di questo articolo e della deliberazione medesima, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le comunita' e gli eventuali ulteriori criteri, modalita' e condizioni per la concessione ed erogazione del contributo.

7. La Giunta provinciale puo' disporre la riassegnazione ad altre comunita' di fondi gia' ripartiti e non utilizzati. Se le domande di contribuzione presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6 non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta puo' adottare ulteriori bandi secondo quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso la Giunta puo' prescindere dall'individuazione di un limite massimo dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'ammissione al contributo.

8. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attivita' attribuiti da quest'articolo alle comunita' sono esercitati con le modalita' stabilite dalla convenzione prevista dall'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006.

Art. 3

Disposizioni per l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio casa di soggetti aderenti ai fondi pensione.

1. Per favorire la costruzione, l'acquisto e la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione la Provincia promuove un progetto di sviluppo del territorio provinciale attraverso l'incentivazione del risparmio a lungo termine dei nuclei familiari, mediante la costituzione di un fondo gestito da istituti bancari convenzionati ai sensi del comma 3.

2. Il fondo e' alimentato utilizzando una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo individuato dall'art. 1 della legge regionale n. 8 del 2012 e, previa espressa autorizzazione con legge provinciale, con ulteriori eventuali risorse della Provincia, reperite anche ricorrendo a strumenti finanziari emessi da Cassa del Trentino S.p.a.

3. Al fondo possono attingere gli istituti bancari che aderiscono a una convenzione approvata dalla Giunta provinciale per l'erogazione di mutui agevolati a soggetti aderenti a fondi pensione. La convenzione prevede anche la disponibilita' degli istituti bancari che la sottoscrivono a supportare i soggetti aderenti a fondi pensione con ulteriori finanziamenti per gli interventi previsti dal comma 1, nei casi e alle condizioni previste dalla convenzione.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione di quest'articolo, comprese le modalita' per la

restituzione delle somme che gli istituti bancari prelevano dal fondo, in particolare attraverso il ricorso alle somme accumulate sul fondo pensione dal beneficiario del mutuo agevolato, nonché le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e di rendicontazione da parte delle banche delle somme utilizzate.

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

«4-bis. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, può individuare, per i richiedenti singoli e per i soci delle cooperative edilizie, autonomi indicatori di condizione economico-patrimoniale, anche differenziati, tenuto conto - in particolare - delle caratteristiche e della localizzazione delle aree o degli immobili il cui possesso è necessario per la prenotazione o l'acquisto di alloggi costruiti su aree destinate alla realizzazione di alloggi per l'edilizia agevolata, anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo. Inoltre può definire i prezzi di vendita degli alloggi.

2. Dopo il comma 5 quater dell'art. 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

«5 quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 5-bis, la Giunta provinciale concede contributi pluriennali della durata di dieci anni alle cooperative edilizie che hanno acquistato da enti pubblici immobili, da destinare a casa di abitazione per i propri soci in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4, dopo il 31 dicembre 2011 ed entro la data individuata con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, le misure attuative di questo comma, compresi, se necessario, gli ulteriori criteri e requisiti per la concessione dei contributi.»

3. Nel comma 1 dell'art. 102-ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013».

Art. 5

Modificazioni dell'art. 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'agevolazione prevista dal comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di

questo comma.»

2. Dopo il comma 9 dell'art. 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 e' inserito il seguente:

«9-bis. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti passivi del settore privato e' riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta, per il personale assunto a tempo indeterminato in forza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano piu' di 35 anni di eta'. La deduzione opera se dalla predetta assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e spetta per la parte del costo del personale che non e' gia' deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione di questo comma.»

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' sostituita dalla seguente:

«a) l'affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa anche attraverso la diffusione di un'educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonche' il perseguimento della qualita' delle formule imprenditoriali;».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' sostituito dal seguente:

«2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

a) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo, incluse iniziative per favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e di conoscenze volte a sviluppare l'autoimprenditorialita' nei giovani;

b) aiuti finanziari alle imprese.»

3. Dopo l'art. 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese). -

1. La Provincia promuove e sostiene la collaborazione tra le imprese e le istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di modalita' di apprendimento in alternanza fra scuola e lavoro, in base a quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola).

2. Per l'attuazione delle azioni previste dal comma I la Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione di cui all'art. 35, dispone opportuni ordini di priorita' o il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti da questa legge.»

4. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo le parole: «24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «o loro consorzi».

5. Dopo l'art. 34-ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, nel capo 111, sezione 11-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 34-ter 1 (Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese). - 1. La Provincia puo' destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a sostenere gli investimenti e la gestione delle imprese, comprese quelle turistiche e alberghiere, nel rispetto della disciplina europea. I fondi sono gestiti da istituti bancari

convenzionati con la Provincia che si impegnino ad alimentare tali fondi con risorse proprie secondo quanto previsto dalla delibera di cui al comma 3. I trasferimenti di somme ai fondi di rotazione sono disposti alla conclusione positiva dell'istruttoria relativa alle pratiche di finanziamento delle imprese, circa il rispetto di quanto previsto dalla deliberazione ai sensi della lettera a) del comma 3. Ai sensi dell'art. 15 l'istruttoria può essere affidata ai confidi di cui all'art. 34-quater o loro consorzi e agli istituti bancari convenzionati, secondo quanto previsto dalla predetta deliberazione.

2. Per i fini del comma 1 può essere utilizzata una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo regionale individuato dall'art. 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione previa parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, prevede le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, fra cui, in particolare:

a) i criteri per la concessione dei sostegni alle imprese a valere sui fondi di rotazione;

b) i contenuti essenziali della convenzione tra la Provincia e gli istituti creditizi, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari;

c) le condizioni e le garanzie per l'erogazione del finanziamento ai richiedenti;

d) le modalità di amministrazione dei fondi di rotazione, da effettuare con separata contabilità.

4. I finanziamenti alle imprese disciplinati da quest'articolo sono cumulabili con le altre agevolazioni previste da questa legge nei limiti di quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 3.»

Art. 7

Inserimento dell'art. 2-bis (Misure per il radicamento e la salvaguardia dell'occupazione) nella legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2009 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Misure per il radicamento e la salvaguardia dell'occupazione). - 1. Per fronteggiare la perdurante crisi economica e finanziaria la Provincia può concedere contributi per sostenere costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale, finalizzati al radicamento delle unità locali e alla salvaguardia dell'occupazione, commisurati al numero di lavoratori coinvolti, qualora, non risultando attivati gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa nazionale, compresi i contratti di solidarietà difensivi di cui alle leggi 19 dicembre 1984, n. 863 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e a incremento dei livelli occupazionali) e 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) siano posti in essere, previo accordo sindacale, contratti di solidarietà della durata minima di un anno diversi da quelli di cui alle leggi medesime.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di imprese in difficoltà e di aiuti di importanza minore (de minimis).

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e la modalità per l'attuazione di questo articolo, compreso l'eventuale affidamento della relativa attività istruttoria agli

enti di garanzia presenti sul territorio della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.»

Art. 8

Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), e modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo allo sviluppo del partenariato pubblico-privato nella realizzazione di opere pubbliche.

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale sull'energia e' inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici pubblici per agevolare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal settore bancario anche per interventi diversi dalla mera riqualificazione energetica). - 1. La Provincia, anche attraverso la revisione della convenzione con le banche e gli altri soggetti del sistema finanziario, promuove l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 15 per il finanziamento di progetti volti alla realizzazione e alla gestione, attraverso gli strumenti di partenariato pubblico-privato, di opere pubbliche o interventi di recupero di edifici pubblici, purché tali progetti prevedano anche l'esecuzione di interventi di miglioramento energetico dell'immobile.

2. Per i progetti previsti dal comma 1 la Provincia può concedere agli enti pubblici contributi fino alla concorrenza del valore della spesa ammissibile a finanziamento. I contributi sono corrisposti in luogo dei finanziamenti previsti dalle leggi di settore o di quelli previsti dalla normativa sulla finanza locale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Le risorse rese disponibili sui fondi previsti dall'art. 15 e non utilizzate alla data stabilita dalla deliberazione di cui al comma 3 sono destinate, previo accordo con i soggetti aderenti alla convenzione, a integrare il fondo di rotazione previsto dall'art. 34-ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).»

2. I commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 6 della legge provinciale n. 18 del 2011 sono abrogati.

Art. 9

Inserimento dell'art. 36-bis nella legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)

1. Dopo l'art. 36 della legge provinciale sulla finanza locale e' inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Disposizioni transitorie in materia di perequazione per l'anno 2013). - 1. In attesa della definizione del contenzioso costituzionale sull'applicazione dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)", la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce criteri e modalità di ridefinizione dei rapporti finanziari tra enti locali e Provincia. L'intesa, fermo restando il rispetto delle autorizzazioni di spesa già disposte dalla vigente normativa provinciale e dagli stanziamenti di bilancio

per l'anno 2013, individua le modalita' per rideterminare l'ammontare delle risorse da assegnare ai comuni a valere sul fondo perequativo per l'anno 2013, tenuto conto delle variazioni del gettito dell'imposta municipale propria (IMUP) intervenute per effetto della normativa statale vigente. L'intesa puo' prevedere la regolazione dei rapporti finanziari tra Provincia e comuni, anche con somme a carico dei comuni se cio' e' necessario per far fronte in tutto o in parte all'accantonamento disposto dallo Stato sulle entrate provinciali.

2. Nel caso di mancata sottoscrizione dell'intesa entro sessanta giorni dalla comunicazione statale dell'avvenuto accantonamento, e comunque entro il 30 settembre, il riparto tra i comuni dell'importo accantonato a valere sulle risorse provinciali e la corrispondente riduzione delle quote del fondo perequativo o determinazione degli obblighi di versamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, applicando il principio di invarianza delle risorse di parte corrente stabilito dal protocollo di finanza locale per l'anno 2012.

3. Nell'intesa prevista dal comma 1 possono essere stabiliti limiti all'applicazione dell'art. 8-bis (Disposizioni per l'esercizio di compiti, attivita' e servizi pubblici locali in forma associata), comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.»

Art. 10

Modificazione dell'art. 48 (Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale n. 25 del 2012 e' sostituito dal seguente: «In relazione all'esigenza di completare il trasferimento dei rapporti giuridici e patrimoniali dall'Istituto regionale di studi e ricerca sociale a uno dei soggetti indicati nel comma 2, la Provincia corrisponde all'istituto i contributi previsti dall'art. 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio sociale) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, fino alla chiusura del bilancio consuntivo dell'istituto relativo all'esercizio 2012-2013, e comunque non oltre il 31 agosto 2013.»

2. Il comma 1 e' efficace dal 1° aprile 2013.

Art. 11

Modificazioni della disciplina provinciale in materia di orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Dopo il comma 9 dell'art. 29 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attivita' alberghiera, nonche' modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) e' inserito il seguente:

«9-bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione degli articoli 19 e 21 e della relativa disciplina attuativa e' sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. E' fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela

dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 76 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) e' inserito il seguente:

«5-bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione della sezione VII del capo II e della relativa disciplina attuativa e' sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico con cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. E' fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza,».

3. Per favorire l'esercizio del lavoro nell'ambito di un orario che salvaguardi le esigenze della vita individuale e familiare dei lavoratori dipendenti e autonomi, anche nell'individuazione dei momenti di riposo dal lavoro, e per migliorare la fruibilita' degli spazi cittadini, anche sotto il profilo della mobilita' e dell'accessibilita', la Provincia promuove l'adozione, anche a livello locale, di accordi per la definizione coordinata dei tempi di apertura e di chiusura degli esercizi, attraverso il confronto con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle imprese e dei consumatori, ferma restando la liberta' degli esercenti di determinare liberamente le giornate e gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Tali accordi possono costituire la base per l'adozione di calendari annuali delle aperture e delle chiusure degli esercizi sul territorio provinciale. La Provincia puo' promuovere la diffusione e la conoscenza di questi calendari con le modalita' e alle condizioni definite con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale si impegna a presentare al Consiglio provinciale, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, un disegno di legge volto a coordinare i principi di liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura sanciti dalla legislazione statale con le esigenze di tutela dei lavoratori, dell'ambiente, dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della salute e della quiete pubblica e con le esigenze di coordinamento dei tempi delle citta' secondo quanto previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'), anche attraverso l'individuazione di nuovi strumenti di coordinamento e di concertazione con le parti sociali ed economiche e con i consumatori.

5. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio) e' abrogato.

Art. 12

Modificazione dell'art. 26 (interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono inserite le parole: «Un'ulteriore quota del fondo e' riservata a interventi nel capitale di rischio delle cooperative sociali; la Giunta provinciale stabilisce i criteri per la gestione

di questa quota, nel rispetto della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (Norme in materia di cooperazione di solidarieta' sociale).»

Art. 13

Disposizioni in materia di obblighi di pubblicita' e trasparenza, modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa) e inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita' del Trentino).

1. Nel comma 1 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attivita' amministrativa le parole: «e all'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attivita' amministrativa e' inserito il seguente:

«2-bis. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, se da tali dati e' possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.»

3. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 e' inserito il seguente:

«Art. 4 bis (Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione)). - 1. Alle finalita' di trasparenza dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezzario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto:

a) degli enti strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) dei comuni e delle comunita';

e) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) degli organismi di diritto pubblico a cui e' applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;

e) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.

2. Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'osservatorio.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalita' operative per l'applicazione di quest'articolo.»

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 5, la Provincia adegua la propria legislazione ai principi in materia di obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), entro i termini previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992,

n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Il predetto adeguamento riguarda anche le società in house e le aziende della Provincia e degli enti pubblici a ordinamento provinciale, nonché, fatti salvi gli aspetti di competenza della Regione, gli enti locali e i rispettivi enti strumentali pubblici e privati. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina provinciale vigente in materia.

5. In attesa del recepimento della disciplina complessiva con legge provinciale, le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) trovano applicazione nei confronti dei componenti degli organi e dei dirigenti della Provincia e degli enti pubblici strumentali con riferimento alle cariche e agli incarichi disposti dopo l'entrata in vigore del predetto decreto. La legge provinciale prevista al primo periodo di questo comma può disporre ulteriori limitazioni alla durata delle cariche e degli incarichi in essere alla predetta data.

Art. 14

Modificazioni dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e dell'art. 93 della legge provinciale 27 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), in materia di graduatorie del personale docente.

1. Nel comma 19 dell'art. 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «A eccezione delle graduatorie del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale,» sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola le parole: «e hanno durata biennale» sono sostituite dalle seguenti: «e hanno durata triennale».

Art. 15

Modificazioni dell'art. 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 in materia di disposizioni transitorie relative alla modificazione della legge urbanistica provinciale e modificazione dell'art. 105 della legge urbanistica provinciale.

1. Alla fine del comma 23 dell'art. 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono inseriti i seguenti periodi: «, fatta eccezione per quanto diversamente previsto da questo comma. La lettera d) del comma 2 dell'art. 116 della legge urbanistica provinciale, benché abrogata dal comma 16, si applica fino all'entrata in vigore delle prime modifiche della disciplina regolamentare in materia di contributo di concessione successive alla data di entrata in vigore di questo comma, La lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 117 della legge urbanistica provinciale, come inserita dal comma 17, si applica anche alle domande di concessione e alle denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di questo comma, se alla medesima data il contributo di concessione non è stato pagato. Il comma 5-bis dell'art. 128 della legge urbanistica provinciale, come inserito dal comma 18, si applica dalla data di entrata in vigore di questo comma, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di concessione, della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività».

2. Alla lettera i) del comma 1 dell'art. 105 della legge urbanistica provinciale le parole: «riguardanti opere che rientrano tra gli interventi previsti da questo comma e comunque nel limite del

20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 10 per cento».

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Dopo il comma 1 ter dell'art. 13-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica sono inseriti i seguenti:

«1-quater. Al fine di promuovere la riqualificazione, anche energetica, e il miglioramento qualitativo del patrimonio alberghiero, il vincolo di non frazionabilità previsto dal comma 1 e il divieto di divisione stabilito dal comma 1-bis possono essere limitati nel caso di interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione degli esercizi alberghieri di cui all'art. 5, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli interventi assicurino o confermino l'attribuzione di un livello di classifica dell'esercizio di almeno 3 stelle, ottenuto nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 9 di questa legge e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo;

b) l'esclusione del vincolo e del divieto interessi una porzione dell'edificio in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del volume;

c) l'eventuale cambio d'uso assicurato alla porzione dell'edificio di cui alla lettera b) garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) con riferimento alle unità immobiliari configurabili come alloggio, fermo restando che il cambio d'uso di volumi esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma è ammesso prescindendo dalla disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale;

d) siano rispettate le disposizioni previste con deliberazione della Giunta provinciale per la gestione funzionalmente integrata dell'esercizio alberghiero con la porzione dell'edificio di cui alla lettera b). La deliberazione individua anche le tipologie di utilizzo cui può essere destinata la porzione dell'edificio di cui alla lettera b). Nel caso di utilizzo abitativo della porzione di cui alla lettera b), la gestione integrata prevede obbligatoriamente la sua messa a disposizione all'esercizio alberghiero per i periodi individuati dalla predetta deliberazione. La deliberazione è adottata previo parere delle competenti commissioni consiliari. Per il vincolo del rispetto delle disposizioni previste da questa lettera si applica quanto previsto dall'art. 62, comma 6, della legge urbanistica provinciale.

1-quinquies. Il comma 1-quater si applica anche alla nuova costruzione di esercizi alberghieri, se ciò è previsto dai piani regolatori generali. In questo caso la percentuale prevista dalla lettera b) del medesimo comma è determinata dal piano regolatore generale nel limite massimo del 25 per cento del volume complessivo.

1-sexies. Gli interventi previsti dai commi 1-quater e 1-quinquies sono compatibili con la destinazione alberghiera prevista dagli strumenti urbanistici; il visto di corrispondenza previsto dall'art. 13 attesta anche la conformità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1-quater, lettera d). Nel caso di violazione delle prescrizioni sulla gestione funzionalmente integrata, il gestore dell'esercizio alberghiero e il proprietario della porzione dell'edificio di cui alla lettera b) del comma 1-quater corrispondono una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 7.000 euro ciascuno, ove responsabili della violazione. In caso di cambio d'uso realizzato in violazione delle condizioni e dei limiti di cui alla lettera e) del comma 1-quater resta ferma l'applicazione, in quanto compatibile, delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 dell'art. 57 e dal capo III del titolo VI della legge urbanistica provinciale.»

2. Nel comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica le parole: «- comprese le agenzie immobiliari -» sono soppresse.

Art. 17

Modificazione dell'art. 10-bis (Prestazione di garanzie fidejussorie a favore di società controllate dalla Provincia) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell'art. 10-bis della legge provinciale n. 1 del 2002 sono inserite le parole: «e per quelle attivate dall'Università degli studi di Trento per operazioni previste dal programma di edilizia universitaria».

Art. 18

Modificazioni dell'art. 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) e disposizioni transitorie in materia di lavori pubblici.

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale sui lavori pubblici e' inserita la seguente:

«e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37;».

2, Dopo il comma 2 dell'art. 36 della legge provinciale sui lavori pubblici e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, che comprendono lavorazioni previste dall'art. 37, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono invitare imprese qualificate nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto; si applica in tale caso il comma 2, fermo restando che l'offerta deve essere presentata da imprese qualificate secondo la normativa statale vigente.»

3. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.

4. La modifica introdotta dal comma 2 si applica ai lavori oggetto di bandi pubblicati o di lettere di invito inviate successivamente alla data individuata con regolamento. Il comma 3 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento e solo per due anni dalla medesima data.

Art. 19

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

1. Dopo il settimo comma dell'art. 1 della legge provinciale sul lavoro e' inserito il seguente:

«Tenuto conto della gravissima situazione di crisi che ha determinato una caduta verticale dell'occupazione, nel biennio

2013-2014 i comuni possono adottare politiche attive nel campo del lavoro con gli strumenti previsti da questa legge e dalla normativa provinciale in materia di sostegno all'occupazione, in quanto compatibili, secondo linee guida approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le politiche dei comuni sono finanziate con risorse proprie degli stessi enti.»

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 4-bis della legge provinciale sul lavoro sono inserite le seguenti parole: «e, sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali, in cassa integrazione guadagni».

3. Alla fine della lettera a) del comma 10 dell'art. 4-bis della legge provinciale sul lavoro sono inserite le seguenti parole: «, fatta salva la possibilita' di rinnovo per un periodo massimo di sei mesi, limitatamente ai tirocini attivati con i soggetti previsti dal comma 1, lettera b)».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 provvede l'Agenzia del lavoro con proprio bilancio.

Art. 20 Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 7 di questa legge e' istituito nel bilancio della Provincia un fondo per gli interventi anticongiunturali - spese in conto capitale e un fondo per gli interventi anticongiunturali - contributi annui. La Giunta provinciale con propria deliberazione, ripartisce tali fondi tra gli interventi di cui ai medesimi articoli 1, 2 e 7.

2. La Giunta provinciale e' autorizzata a disporre prelievi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validita' del bilancio pluriennale, dai fondi previsti dal comma 1, a favore di capitoli di spesa riferiti all'attuazione di interventi previsti da questa legge. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere effettuati prelievi dai fondi previsti dal comma 1 e' riportato in un apposito allegato del documento tecnico. Inoltre la Giunta provinciale e' autorizzata a effettuare variazioni compensative fra i capitoli compresi nell'elenco citato. Eventuali risorse inutilizzate sono stornate a favore di capitoli destinati a interventi previsti dalle leggi di settore nell'ambito delle opere pubbliche; in tal caso la Giunta provinciale provvede all'integrazione dell'elenco dei capitoli per i quali possono essere disposte variazioni compensative ai sensi di questo comma. La Giunta e' inoltre autorizzata ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di spesa relativi alle finalita' di cui agli articoli 3 e 6 e i capitoli iscritti in bilancio, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita'), per l'utilizzo degli ulteriori fondi regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 3.

3. Per i fini degli articoli di questa legge riportati nella tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 2, stimati nell'importo di 100.000 euro annui dal 2013 al 2022, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti gia' autorizzati in bilancio sull'unita' previsionale di base 65.10.220 (Contributi annui ai privati per costruzione, acquisto e risanamento), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'art. 44, comma 5-bis, della legge provinciale n. 21 del 1992. A tal fine e'

disposta la riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 85 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

6. Dall'applicazione dell'art. 12 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese) per i fini dell'art. 26 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7, stimati nell'importo di 1 milione di euro per il 2013, provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

Art. 21 Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 26 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), è apportata la variazione stabilita dalla tabella C.

2. Nello stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 26 del 2012 è apportata la variazione stabilita dalla tabella D.

3. Sono conseguentemente modificati, per gli importi di cui alle tabelle C e D, i totali di bilancio di cui all'art. 1, lettera b), e all'art. 2, nonché il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 26 del 2012.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2013-2015 le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 maggio 2013

Il vicepresidente della provincia f.f.: Pacher
(Omissis)